

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

Il Giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 ottobre 2019 con termine per il deposito di note scaduto in data 18 novembre 2019; premesso che con reclamo proposto ex art. 591 ter c.p.c. la SOCIETÀ nella sua qualità di partecipante alla vendita senza incanto del lotto OMISSIS ha richiesto dichiararsi nulla e/o inefficace l'aggiudicazione a favore di AGGIUDICATARIO la cui offerta era stata presentata dall'AVVOCATO ex art. 579 III comma c.p.c. per persona da nominare in quanto l'aggiudicazione era stata effettuata a favore di AGGIUDICATARIO, nonostante l'AVVOCATO, come risultava dall'istanza depositata avesse agito con una procura notarile a rogito NOTAIO omissis che conteneva un limite nell'offerta di vendita, non superabile di E 650.000.00; rilevato che l'art. 583 c.p.c. prevede che, nel caso di offerta per persona da nominare, il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandalo e che in mancanza, non vi è un vizio della aggiudicazione, ma l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore; che nel caso in esame il mandato è stato depositato ma dallo stesso emerge che lo stesso conteneva un limite nell'offerta di vendita, non superabile di E 650.000,00 mentre l'aggiudicazione è stata effettuata per euro 1.100.000; considerato che il principio stabilito dall'art. 583 c.p.c. risponde ad una ratio analoga a quella prevista nella disciplina del mandato che prevede che il mandatario quando contatta in nome proprio, acquista diritti e assume obblighi per sè (art. 1705), che gli acquisti e gli obblighi passano nei modi indicati dall'art. 1706 nel patrimonio del mandante a causa dei rapporti interni esistenti tra mandante e mandatario in dipendenza del mandalo e se detti i rapporti sono superati manca il tramite necessario e sufficiente, che è un presupposto della legge, per il trasferimento dei diritti e degli obblighi nel patrimonio del mandante; che in particolare l'art. 1711 c.c. in materia di abuso del mandato stabilisce che il mandatario deve quindi mantenersi nell'ambito dei poteri conferitigli e se abusa del mandato, l'atto che compie resta a suo carico; che, quindi, l'interesse a far valere l'abuso o l'eccesso del mandato non è un interesse generale ma risponde a un interesse specifico del mandante che può far in modo che l'effetto dell'atto posto in essere dal mandatario in contrasto con il contenuto del mandato resti nella sfera giuridica dello stesso mandatario ma non porlo nel nulla; che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna lesione della sua sfera giuridica patrimoniale del mandante che con il suo comportamento successivo ha dimostrato di accettare gli effetti dell'atto e che di conseguenza con riferimento al suo interesse, l'atto posto in essere con un abuso del potere rappresentativo non è viziato; che rispetto all'interesse della procedura ed alla sua regolarità l'ipotesi è disciplinata dalla legge (art. 583 c.p.c.) e non comporta in nessun caso una invalidità della aggiudicazione in quanto **la conseguenza del vizio è solo l'assegnazione del bene al mandatario e non al mandante;** ritenuto, pertanto, infondato il reclamo; respinge il reclamo; revoca il provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita con riferimento al lotto n. 18; si comunichi.

Civitavecchia 22 novembre 2019

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS